

Equitalia Gerit SpA
Lungotevere Flaminio, 18 - 00196 Roma



Equitalia

Sede di Roma
Direzione
Via C. Colombo, 269 - 00147 Roma
Tel. 06.95940729 - Fax. 06.95940662

Off. 102 Pos MS
Off. PM Pos

com. Sede Provinciale
2010 - VIII/8
N. 0297569
Data 18/11/2010
0297569-2010

Roma, 16.11.2010

Egr. Sig.

p.c. Spett.le
ADUC
Via Cavour, 68
50129 FIRENZE

Oggetto: iscrizione di ipoteca (art. 77 D.P.R. 602/1973) - fascicolo n. 097 2009 0123135 -.

Riscontriamo la Sua istanza di riesame ed in merito a quanto esposto siamo a significare l'impossibilità per questo AdR di dar seguito alla richiesta avanzata, di cancellazione d'ufficio della procedura cautelare immobiliare indicata in oggetto, per le seguenti motivazioni:

1. *in primis* evidenziamo che, nella riscossione coattiva in base al ruolo, l'Agente della Riscossione, decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento (art. 50, D.P.R. n. 602/1973), può disporre, per finalità cautelari dirette al recupero delle somme iscritte a ruolo, l'iscrizione di ipoteca sui beni immobili del debitore e dei coobbligati, per un importo pari al doppio delle somme complessivamente iscritte, indipendentemente dai loro ammontare (art. 77, comma 1, D.P.R. n. 602/1973). Pertanto, con l'art. 77, D.P.R. n. 602/1973, il legislatore ha introdotto una nuova ipotesi di ipoteca legale, in cui il "ruolo", predisposto e reso esecutivo dagli Enti impositori, costituisce il titolo legittimante dell'iscrizione ipotecaria sui beni immobili del debitore e dei coobbligati.
2. Dunque, nessun riferimento viene fatto dal legislatore al parametro degli ottomila euro, limite istituito per procedere o non procede all'espropriazione immobiliare di cui all'art. 76 D.P.R. 602/73.

Agente della riscossione per le province di Roma, Frosinone, Grosseto, L'Aquila, Latina, Livorno, Rieti, Siena e Viterbo
Direzione e coordinamento di Equitalia S.p.A. - Socio Unico

Sede legale e Direzione Generale - Lungotevere Flaminio, 18 - 00196 Roma
T. +39.06.95.94.01 - F. +39.06.95.940.461 - www.equitaliaigerit.it

Capitale Sociale € 10.000.000

Codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione del registro delle imprese di Roma 00410080584



3. Inoltre, con D.L. 25 marzo 2010 n. 40 convertito in Legge 22 maggio 2010 n. 73 si è stabilito, all'art. 3 comma 2-ter che : "a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (26.05.2010), l'agente della riscossione non può iscrivere l'ipoteca di cui all'art. 77 D.P.R. n. 602/73 e successive modificazioni, se l'importo complessivo del credito per cui si procede è inferiore complessivamente ad 8.000,00 euro".

Argomentando *a contrario* deve confermarsi l'interpretazione a favore della legittimità dell'iscrizione ipotecaria contestata, formalizzata in data 04.05.2010. Ed invero, se così non fosse, non si spiegherebbe l'emanazione della norma con effetto *ex nunc*, cioè a far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 40/2010.

4. Per quanto sopra evidenziato, al fine dell'estinzione dell'ipoteca iscritta, La invitiamo a saldare quanto dovuto, recandosi all'uopo presso uno dei nostri Sportelli e/o Punti di riscossione della Provincia di Roma, il cui prospetto potrà trovare al seguente indirizzo internet: http://www.equitaliagerit.it/equititalia/opencms/gruppo/sportelli/Roma_citta/.

Certi di aver fornito ogni chiarimento utile alla positiva soluzione della problematica esposta porgiamo distinti saluti.

Sede Provinciale di Roma
La Direzione